EVOLUZIONE ASPI
Associazione Nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche

Giugno 2002, Anno 2, n. 2 Supplemento

Sommario

ULTIMISSIME

Le nuove norme sul trasporto conto terzi

DOVREBBERO ESSERE IN DIRITTURA D'ARRIVO LE NUOVE NORME SUL TRASPORTO CONTO TERZI E SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Per una panoramica completa sul tema e per valutare il risultato del lavoro svolto dagli incaricati dell'ASPI, occorre rileggere gli articoli a pagina 10 di EVOLUZIONE ASPI 3/2001 ed a pagina 8 di EVOLUZIONE ASPI 2/2002, quindi tener conto degli orientamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prossima emanazione del regolamento attutivo per l'accesso alla professione del trasporto conto terzi, previsto all'articolo 21 del D.L. 395/2000, sentite le associazioni delle categorie interessate, tra cui l'ASPI.

Le regole per esercitare l'attività di trasporto di cose in conto terzi stanno per cambiare, per alcune Imprese, in modo sostanziale:

1. tutte le Imprese iscritte all'Albo Trasportatori di cose in conto terzi dovranno possedere i requisiti di capacità professionale, capacità finanziaria ed onorabilità; verranno meno, quindi, le esenzioni dalla capacità professionale e capacità finanziaria finora previste per trasporti con veicoli attrezzati per spurgo pozzi neri, compattatori per rifiuti solidi urbani e betoniere;
2. dovranno iscriversi all'Albo Trasportatori di cose in conto terzi e dovranno dimostrare il possesso di tutti i requisiti (capacità professionale - capacità finanziaria - onorabilità), tutte le Imprese che esercitano tale attività con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 15 quintali;
3. le Imprese già autorizzate all'esercizio del trasporto di cose in conto terzi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2001 n° 478, in esenzione del requisito della capacità professionale e della capacità finanziaria (spurgo pozzi neri - compattatori - betoniere - veicoli sotto i 35 quintali di PTT), continueranno la loro attività e dovranno adeguarsi al nuovo regolamento indicando la persona incaricata a dirigere l'attività dell'Impresa stessa (per il requisito della capacità professionale) e dimostrando il requisito della capacità finanziaria entro un certo tempo (ricordiamo che le imprese per spurgo pozzi neri dimostrano già il requisito della capacità finanziaria all'Albo Gestori Rifiuti e confermiamo che è sufficiente dimostrarlo una sola volta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
4. le Imprese, di cui al precedente punto, iscritte all'Albo Trasportatori di cose in conto terzi successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.28 dicembre 2001 n° 478, continueranno la loro attività e dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale, capacità finanziaria ed onorabilità entro un tempo sufficientemente lungo che consenta agli imprenditori di organizzarsi;
5. le nuove Imprese che vorranno iniziare l'attività di trasporto di cose in conto terzi con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 15 quintali, per qualsiasi tipo di trasporto (compresi quindi spurgo pozzi neri - compattatori - betoniere) dovranno dimostrare, al momento della domanda, il possesso dei tre requisiti: capacità professionale, capacità finanziaria ed onorabilità.